

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TITOMANLIO VITTORIA, DE MARZI FERNANDO, MERENDA,
NEGRONI, SAMMARTINO**

Presentata il 14 dicembre 1960

Disposizioni per l'estensione dell'assistenza sanitaria agli artigiani titolari di pensione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci onoriamo presentare è da considerarsi come la integrazione logica della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani, che definisce soggetti dell'assicurazione predetta i titolari dell'impresa, i contitolari, i familiari a carico e i familiari collaboratori.

Però, la protezione assicurativa disposta dalla predetta legge riguarda quei soggetti che svolgono una diretta e abituale attività lavorativa, per cui, venendo a mancare il requisito essenziale o quello di « familiare a carico », il soggetto è carente di legittimazione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie, disposta dalla legge n. 1533.

Infatti i titolari di pensione, ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, conservano il diritto della assistenza di malattia, prevista dalla citata legge, qualora essi continuino a svolgere la propria normale attività, o qualora, pur cessando l'esercizio del proprio mestiere siano, compresi tra i familiari a carico di altri assicurati.

Si può verificare invece, che il pensionato non continui a svolgere la propria attività lavorativa e nè sia compreso tra i familiari a carico di altro soggetto assicurato: in tal caso, come anzidetto, viene ad essere privato completamente di ogni forma assistenziale.

Tale carenza viene a coincidere con l'avanzata età del titolare e del suo più frequente stato di morbilità.

A questa carenza legislativa vogliamo riparare con la presente legge che vuole estendere ai titolari di pensione la disciplina prevista dalla legge n. 1533 per gli artigiani titolari d'impresa.

Nel legiferare sulla materia in oggetto, non si è voluto integrare la legge 4 agosto 1955, n. 692, che disciplina l'assistenza sanitaria a tutti i pensionati dell'I. N. P. S. per non porre un diaframma tra il titolare d'impresa e il titolare di pensione, diaframma di carattere psicologico e pratico, formalmente certi che, a lungo andare, l'assistenza sanitaria specialistica per gli artigiani sarà integrata da quella generica, cosa che in realtà si è verificata in molte provincie italiane.

Un altro motivo ci spinge a questo orientamento: la facilità di contatto del titolare di pensione con l'Ente mutualistico, attraverso le forme di rapporto esistenti, che consentono di operare, in maniera soddisfacente, in favore degli assistiti.

La proposta, quindi, si prefigge di: assicurare all'artigianato titolare di pensione la continuità delle prestazioni, senza oneri assicurativi;

lasciare alle Casse mutue provinciali la libertà di integrare eventualmente il con-

tributo governativo, nella misura e nella forma deliberata localmente in favore degli artigiani pensionati;

non gravare lo Stato di ulteriori oneri, chiedendo soltanto il contributo per ogni titolare di pensione pari al contributo a carico dello Stato per gli aventi diritto all'assistenza di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Questo lo spirito di ampia socialità e di concretezza di cui si sostanzia la proposta,

formata da otto articoli per la parte innovativa dell'assistenza mutualistica in favore degli artigiani titolari di pensione, lasciando invariate alcune disposizioni legislative previste dalla legge, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

Vogliamo augurarci che la proposta trovi il consenso e l'approvazione dei colleghi della Camera e del Senato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie prevista dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è estesa agli artigiani titolari di pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, a norma della legge 4 luglio 1959, n. 463.

Le disposizioni del precedente comma si applicano a coloro che hanno cessato di esercitare l'attività artigiana, che non risultino a carico dei soggetti indicati dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 e che non godano dell'assistenza sanitaria per altro titolo.

ART. 2.

L'assistenza di malattia a favore degli aventi diritto indicati nell'articolo 1 si attua nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Le Casse mutue provinciali, istituite ai sensi dell'articolo 7 della predetta legge, provvedono alla gestione della forma assicurativa di cui al precedente comma.

ART. 3.

La Cassa mutua provinciale, di concerto con la Commissione provinciale di cui agli articoli 12 e 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, provvede alla compilazione degli elenchi per gli effetti previsti dall'articolo 23, comma 1°, lettera a), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

ART. 4.

L'onere derivante dalla corresponsione delle prestazioni previste nel precedente articolo 2 è determinato annualmente sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all'articolo 3 della presente legge ed è commisurato al numero dei titolari di pensioni aventi diritto alla assicurazione malattia.

A tale onere si provvede:

a) con un contributo annuo a carico dello Stato per ciascun assistibile, di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a quello stabilito dall'articolo 23 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e successive variazioni;

b) con una eventuale quota integrativa per artigiano, da stabilirsi dall'assemblea generale della Cassa mutua provinciale, tenuto conto della capacità economica delle singole aziende artigiane.

Nella ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale, tra le singole provincie, la Federazione Nazionale terrà conto delle situazioni economiche locali, in base al piano di assistenza anche degli artigiani pensionati.

ART. 5.

L'attribuzione del contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è effettuata secondo i criteri di ripartizione stabiliti dall'articolo 24 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

ART. 6.

Il contributo dello Stato di cui alla lettera a) dell'articolo 4, ha decorrenza dal 1° luglio 1961.

ART. 7.

Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266, nonché del regolamento delle prestazioni della Federazione nazionale Casse mutue malattia per artigiani approvato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi occorrenti per l'applicazione della presente legge.

All'onere derivante a carico dello Stato per l'esercizio finanziario 1961-62, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.